

Circolare di approfondimento n. 56 del 27 maggio 2020

DECRETO RILANCIO PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE

(D.L. n. 34 del 19.05.2020 artt. 126-127)

Il Decreto Rilancio riscrive la proroga dei principali versamenti tributari e previdenziali in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, posticipandoli al 16 settembre.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA

La proroga coinvolge i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- ✓ ***I.V.A.;***
- ✓ ***Ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;***
- ✓ ***Contributi previdenziali e assistenziali;***
- ✓ ***Premi Inail.***

PROROGA VERSAMENTI SOSPESI DAL 08 AL 31 MARZO

1. ***Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato:***
 - ✓ ***Con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro;***
 - ✓ ***Senza obbligo di dover dimostrare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.***

I versamenti in autoliquidazione di cui sopra possono essere posticipati al 16 settembre e pagabili:

- ✓ ***In unica soluzione;***
- ✓ ***In 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre;***
- ✓ ***Senza maggiorazione di sanzioni e interessi.***

SOGGETTI CHE OPERANO IN SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA

Per i soggetti individuati dall'Art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020, a solo titolo di esempio:

- ✓ ***Attività turistiche e soggetti equiparati (agenzie viaggio e turismo, tour operator);***
- ✓ ***Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;***
- ✓ ***Servizi di autotrasporto merci e passeggeri...***

I versamenti in autoliquidazione di cui sopra, la cui scadenza naturale ricadeva nel periodo dal 02 marzo al 30 aprile, possono essere posticipati al 16 settembre e pagabili:

- ✓ ***In unica soluzione;***
- ✓ ***In 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre;***
- ✓ ***Senza maggiorazione di sanzioni e interessi.***

PROROGA VERSAMENTI CADENTI NEL PERIODO APRILE/MAGGIO

Per la totalità dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è prevista la sospensione delle scadenze di aprile/maggio secondo il seguente calendario ma solo per coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi:

1. **Contribuenti con ricavi/compensi NON superiori a 50 milioni di euro:**
 - ✓ **Con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del periodo aprile/maggio 2020 almeno del 33% rispetto al periodo aprile/maggio 2019;**
2. **Contribuenti con ricavi/compensi SUPERIORI a 50 milioni di euro:**
 - ✓ **Con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del periodo aprile/maggio 2020 almeno del 50% rispetto al periodo aprile/maggio 2019.**

I versamenti in autoliquidazione di cui sopra la cui scadenza naturale ricade nei periodi aprile/maggio, possono essere posticipati al 16 settembre e pagabili:

- ✓ **In unica soluzione;**
- ✓ **In 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre;**
- ✓ **Senza maggiorazione di sanzioni e interessi.**

DEBITI CON AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

ROTTAMAZIONE-TER E SALDO e STRALCIO

Il Decreto Rilancio prevede, per i **contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019**, che **il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle relative rate in scadenza nel 2020, non determina la perdita dei benefici se il debitore effettuerà l'integrale versamento delle stesse entro e non oltre il 10 dicembre 2020**. In caso di pagamento oltre il termine massimo del 10 dicembre, la misura agevolativa non si perfezionerà (decadimento della Rottamazione-ter e/o del Saldo e Stralcio) ed i pagamenti effettuati verranno considerati "in acconto" delle somme dovute.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio"), per **mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019**, **possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute**.

PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO

Differimento al 31 agosto 2020 del termine "finale" di **sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione. Pertanto **i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo al 31 agosto 2020**. **I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati** entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 30 settembre 2020**.

Eventuali cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione possono essere rateizzate con domanda di rateazione da presentarsi entro il 30 settembre.

RATEIZZAZIONI

Per i **piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020**, la **decadenza** del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Festini Fabrizio